

## **SPORT - 2021**

## LA RIFORMA DELLO SPORT 2021: D.LGS 28 FEBBRAIO 2021, N. 40

## 01. NOZIONE

L'intera materia è articolata in sei distinti decreti legislativi; quello relativo alla governance di Coni e federazioni non è stato attuato e al suo posto è stato approvato un Decreto legge, Il DL del 29 gennaio 2021, n. 5, in discussione al Parlamento nel momento della stesura di queste righe.

Ricordando che, per disposizione normativa, l'intera materia entrerà in vigore dal 1º gennaio 2022 in questa scheda ci occupiamo del

**Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38** rubricato: *Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.* 

Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 68 del 19 marzo 2021 ed è strutturato, in unico titolo e 5 capi, nel modo seguente:

TITOLO	CAPO	RUBRICA	ARTICOLI
UNICO			
	I	Finalità e ambito di applicazione	1-3
	II	Gestione delle aree sciabili attrezzate	4-16
	III	Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili	17-33
	IV	Normativa a favore delle persone con disabilità	34-38
	V	Disposizioni finali	39-43bis



## 02. CAPO 1: Finalità e ambito di applicazione

### ARTICOLI da 1 a 3

Il decreto detta norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Il Capo fissa le disposizioni generali disponendo innanzi tutto cosa si intenda quando ci si riferisce alle singole definizioni, in questa sede si ritiene di evitare tale elencazione perché nella conoscenza comune, laddove necessario ci torneremo nel corso dell'esposizione.

**L'articolo 3**, in attuazione dei richiamati articoli e principi costituzionali, dispone la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio, lasciando alle Regioni le competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

## 03. CAPO 2: Gestione delle aree sciabili attrezzate

### **ARTICOLI da 4 a 16**

Sono **aree sciabili attrezzate** le superfici innevate, anche artificialmente, aperti al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve:

- lo sci, nelle sue varie articolazioni;
- la tavola da neve, denominata «snowboard»;
- lo sci di fondo;
- la slitta e lo slittino;
- gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

Per garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree specifiche per la pratica di attività con attrezzi quali slitta e slittino ed eventualmente di altri sport della neve e aree interdette alla pratica dello snowboard.



In ogni caso dette aree comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui al successivo articolo 8, entro **un anno** dall'entrata in vigore di questo decreto. Il riconoscimento equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione, previo pagamento delle relative indennità secondo quanto stabilito dalle regioni. La classificazione secondo quanto detto è presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per l'apertura al pubblico.

Se le aree comprendono più di 20 piste, servite da almeno 10 impianti di risalita, i gestori dovranno individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche separate da adeguate protezioni da altre piste. Tutti i frequentatori dovranno essere dotati di casco protettivo omologato.

**L'articolo 5** disciplina in merito al grado di difficoltà delle **piste di discesa** indicando che le stesse devono essere segnalate secondo il grado di difficoltà come segue:

- a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25% ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
- **b) colore rosso**: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40% ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;
- **c) colore nero**: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40%.

Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.

### Le **piste di fondo** sono suddivise in:

- a) pista facile, **segnata in blu**, avente:
  - 1) pendenza longitudinale non superiore al 10%, ad eccezione di brevi tratti;
  - 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4%;
  - 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
  - 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
- **b)** pista di media difficoltà **segnata in rosso**, avente:
  - 1) pendenza longitudinale non superiore al 20%, ad eccezione di brevi tratti;



- 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8%;
- 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
- 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
- 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
- **c)** pista difficile, **segnata in nero**, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).

Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri.

In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà, alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

Ai lati delle piste di discesa, ai sensi dell'**articolo 6**, è apposta una palinatura di colore corrispondente alla difficoltà della pista, per delimitarne i bordi ed indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione, con segnale di avviso ogni 200 metri.

Le piste di fondo, come prescrive l'**articolo 7**, sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:

- a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
- b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.

La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, preferibilmente con materiali biodegradabili, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista è può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.

La palinatura può essere omessa nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali oppure nei tratti ove siano posizionate reti di protezione o altri elementi di sicurezza o nei tratti di raccordo o confluenza di più piste.



Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.

Per quanto riguarda i *Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento,* l'**articolo 8** dispone che le **piste di discesa** possiedono i seguenti requisiti tecnici:

- a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;
- b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;
- c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
- d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 metri.

Per le piste già individuate alla data di emanazione di questo decreto non rispondenti alle dette caratteristiche, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

**L'articolo 9** è dedicato al Personale operante nell'area sciabile attrezzata. Il gestore potrà esserlo lui stesso o dovrà individuare il direttore delle piste che:

- a) promuove e dirige le attività di gestione vigilando sullo stato di sicurezza;
- b) coordina e collabora con il servizio di soccorso;
- c) segnala al gestore sussistenza di situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi lui stesso in caso di pericolo incombente:
- d) indica gli interventi manutentivi da compiere;
- e) coordina e dirige gli operatori addetti al soccorso;
- f) predispone un piano di gestione delle emergenze, nel caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio.

Spetta alle Regioni a alle Province autonome disciplinare le modalità di individuazione e formazione del personale suddetto.



**L'articolo 10** fissa le regole per le *piste di allenamento* imponendo ai gestori di individuare, all'interno delle aree sciabili, a richiesta degli sci club, tratti da riservare agli allenamenti si sci e snowboard agonistico e alla pratica di evoluzioni acrobatiche.

Le piste saranno appositamente delimitate e chiuse al pubblico.

Tra gli *obblighi dei gestori*, individuati dall'**articolo 11**, assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza e, come esposto all'**articolo 12**, provvedendo all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle piste, segnalando eventuali cattive condizioni del fondo e neutralizzandone eventuali pericoli, seppur oggettivi.

Il Ministro dei Trasporti determinerà l'apposita segnaletica che dovrà essere predisposta lungo le piste.

Tra gli obblighi dei gestori anche l'obbligo del primo soccorso agli infortunati anche trasportandoli in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza. I dati degli infortuni dovranno essere annualmente trasmessi e questo servirà agli enti territoriali per individuare i tratti ad elevata frequenza di infortuni. I gestori degli impianti dovranno munirsi di defibrillatori garantendone il facile accesso ed essere collegati con le Centrali del numero 112 o con strutture equivalenti.

Apposita area dovrà essere destinata all'atterraggio degli elicotteri e l'inosservanza degli obblighi, slavo il fatto costituisca reato, comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa da 20.000 a 200.000 euro.

I gestori rimangono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle poste e l'apertura al pubblico potrà essere effettuato dopo la stipula di apposita convenzione assicurativa, peraltro anche il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla stipula del contratto assicurativo.

I gestori dovranno rendere visibili le informazioni trelative alla segnaletica e alle regole di condotta ponendo avvisi nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.

STUDIO AMATO – Guide Operative interne Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - Revisioni
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax
Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it



# 04. CAPO 3: Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

### **ARTICOLI da 17 a 33**

Il Capo è interamente dedicato alle previsioni di comportamento e agli obblighi degli utenti delle aree, indicando agli articoli:

- **Obbligo di utilizzo del casco protettivo**, che deve essere obbligatoriamente indossato dai soggetti di età inferiore ai 18 anni le cui caratteristiche saranno definite entro tre mesi con decreto Ministro Salute. Il non indossarlo comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 150 euro, mentre per chi commercializza caschi non conformi la sanzione prevista andrà da 5.000 a 100.000 euro oltre al sequestro degli stessi.
- **Velocità e obbligo di prudenza**, gli sciatori devono tenere una condotta in relazione alle proprie capacità tecniche e moderare la velocità nei tratti a visuale non libera o fosca o in prossimità di fabbricati o ostacoli.
- **19 Precedenza**, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni con gli sciatori a valle.
- **Sorpasso**, può essere effettuato tanto a destra che a sinistra, sia a monte che a valle ma assicurandosi di avere uno spazio e visibilità sufficienti e senza creare intralci al sorpassato.
- **21 Incroci**, la velocità va moderata e la traiettoria modificata da evitare ogni contatto con altri sciatori provenienti da altra pista a prescindere se a monte o a valle. Chi si immette in una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo.
- **Stazionamento**, chi sosta deve evitare pericoli e portarsi sui bordi della pista, nel caso di cadute o incidenti liberare la pista portandosi ai margini. Se c'è un infortunato chiunque deve segnalarlo con mezzi idonei. Durante la sosta in rifugi gli sciatori collocheranno la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile per non recare intralcio o pericolo ad altri.
- **Omissione di soccorso**, chiunque trova una persona in difficoltà e non presta soccorso o non comunica al gestore appena possibile l'accaduto, è soggetto alla sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro.
- **Transito e risalita**, vietata percorrenza a piedi o con racchette da neve, salvo necessità, chi discende senza sci deve mantenersi ai bordi della pista. In occasione di



	gare o di allenamento coloro che non partecipano non possono passare i bordi segnalati.
25	<b>Mezzi meccanici</b> , per i mezzi meccanici le piste da sci sono precluse salvo che per quelli adibiti al servizio, alla manutenzione e al soccorso che possono accedervi furoi dall'orario di apertura salvo i casi di necessità e di urgenza. In tal caso apposita segnaletica acustica e luminosa segnalerà la loro presenza. Gli sciatori devono dare precedenza ai mezzi meccanici consentendo la loro rapida circolazione.
26	Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche, concessionario e gestore non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista. Chi pratichi sci-alpinismo o fuori pista o attività escursionistiche, anche mediate le racchette da neve, laddove esistano rischi di valanghe devono dotarsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire idoneo intervento di soccorso. I gestori esporranno quotidianamente i bollettini delle valanghe.
27	Percorribilità delle piste in base alla capacità degli sciatori, ogni sciatore può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità. Per accedere alla pista nera, lo sciatore deve possedere elevate capacità fisiche e tecniche.
28	<b>Concorso di responsabilità</b> , nel caso di scontro si presume, salvo prova contraria, che ciascuno abbia concorso in ugual misura.
29	<b>Soggetti competenti per il controllo</b> , Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e corpi di polizia locale provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di questo capo e a irrogare le relative sanzioni agli inadempienti.
30	<b>Assicurazione obbligatoria</b> , Lo sciatore deve avere assicurazione in corso di validità che copra la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo al gestore delle aree sciabili (escluse quelle di fondo) di mettere a disposizione degli utenti di transito, una polizza per responsabilità civile per danni provocati a persone o a cose.
31	Accertamenti alcolemici e tossicologici, Vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di droga o di alcool. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove. Quando tali accertamenti diano responso positivo l'inadempiente verrà accompagnato al più vicino comando per gli accertamenti più approfonditi.
32	Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici, un decreto del Presidente del Consiglio definirà i parametri per la valutazione di qualità dei comprensori sciistici prevedendo cinque categorie di qualità da fiocco bianco



### fino a cinque fiocchi bianchi.

**Regime sanzionatorio**, Regioni e comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

In ogni caso, salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative seguenti:

- a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;
- b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
- c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;
- d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 1;
- e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;
- f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;
- g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;
- h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;
- i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 1;
- da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre il ritiro dello skipass;
- m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31.

Le sanzioni sono irrogate dai soggetti addetti alla vigilanza di cui all'articolo 29.

Nel caso di violazioni di particolare gravità o di reiterate violazioni i competenti al controllo provvedono, alla sanzione, al ritiro del titolo di transitoo alla sospensione dello stesso fino a giorni 3.



## 05. CAPO 4: Normativa a favore delle persone con disabilità

### **ARTICOLI da 34 a 38**

L'articolo 34 suddivide gli sciatori con disabilità nelle seguenti categorie:

- a) **standing**: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;
- b) **sitting**: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
- c) **trasportati**: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.

**L'articolo** 35 dispone che le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica, devono essere assistite da una accompagnatore, funzione che può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o da personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito ed iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o da qualsiasi altro soggetto indicato dalla persona disabile come suo accompagnatore.

L'individuazione di queste persone è normata dall'**articolo 36** che prescrive una pettorina arancione mentre i loro accompagnatori recano la scritta **Guida** sull'avambraccio e sul retro della giacca.

Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita e a loro deve essere riservata in fase di discesa, particolare attenzione dagli sciatori normodotati (**articolo 37**).

Secondo l'**articolo 38**, devono sempre utilizzare il casco salvo particolare disabilità che ne impedisca l'utilizzo. In tal caso il medico sportivo rilascerà apposito certificato.



## 06. CAPO 5: Disposizioni finali

### **ARTICOLI da 39 a 43-bis**

Le norme fin qui enunciate si applicano anche nel caso di snowboard, telemark e altre pratiche sportive.

Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore di questo decreto, adeguano le proprie normative. I gestori avranno tempo due anni per l'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci secondo questo decreto.

I soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti rideterminando le condizioni di equilibrio economico-finanziarie prima pattuite.

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dalla data di entrata in viore è abrogala la L 363/2003 ad eccezione

- dell'articolo 5, commi 1 e 2,
- dell'articolo 7, commi 5 e 6,
- dell'articolo 23.

Le disposizioni recate dal decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2022.